

REGISTRO TELEMATICO DEI CEREALI

Lo scorso 29 marzo è stato firmato il Decreto del Mipaaf che istituisce il registro telematico dei cereali in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei cereali, in attuazione della Legge di Bilancio 2021.

Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Mipaaf e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; ad oggi, nonostante il comunicato stampa non ci risulta che il provvedimento sia stato pubblicato in Gazzetta.

Il provvedimento stabilisce le modalità operative per la rilevazione nel registro, dei flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo dagli operatori delle filiere agroalimentari. Le operazioni vanno registrate entro il terzo mese trimestre successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive.

I destinatari delle norme sono: le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le aziende della prima trasformazione della filiera cerealicola che producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione uno o più prodotti.

Vengono, invece, espressamente esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali.

Si precisa che i prodotti di prima trasformazione sono quei prodotti ottenuti dalle materie prime in un unico ciclo di elaborazione industriale, mentre i prodotti di seconda trasformazione sono i prodotti derivanti dall'elaborazione di ingredienti ottenuti a loro volta da un processo industriale.

Pertanto, come precisato anche nella sentenza n. 4916 del Tar Lazio Sez. II del 28 aprile 2021, la produzione del pane e degli altri prodotti da forno non possono essere considerati prodotti di prima trasformazione, derivando non già direttamente da un prodotto agricolo (ad esempio grano) bensì dalla farina, che a sua volta costituisce trasformazione del grano, oltre che da altri ingredienti (all. 1).

Nella panificazione, non c'è una trasformazione diretta di un prodotto derivante dalla coltivazione del fondo (grano), bensì come precisato nella sentenza del Tar si verifica la *"..trasformazione della farina id est di un bene alimentare che non costituisce per certo un prodotto direttamente riveniente dalla coltivazione del fondo, come ché di contro riveniente da un primo processo tecnologico di trasformazione del grano.*

Il Tar nella sopra citata sentenza specifica, anche, che: *"2.3.6. L'attività di panificazione, indi, è funzionale alla realizzazione di prodotti di seconda trasformazione, implicanti l'utilizzo di farina, di lievito, di sale, nonché di altri ingredienti; nella produzione di alimenti di seconda trasformazione vengono impiegati, solitamente, anche ingredienti che non provengono dall'industria alimentare di prima trasformazione, ma dall'industria chimica e biochimica, quali: aromi, conservanti, coloranti, addensanti, nutrienti, ecc. composti che costituiscono la vasta categoria degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici".*

Alla luce di quanto sopra riportato, riteniamo che debbano considerarsi esclusi dall'applicazione della normativa in esame tutte le imprese di seconda trasformazione, quindi sia le imprese sia svolgono mera attività di panificazione, sia quelle che svolgono attività di panificazione congiuntamente con un'attività di commercio al dettaglio.

Inoltre, come correttamente riportato, le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, macinano, vendono un quantitativo del singolo cereale o farina, superiore a 30 tonnellate annue in ambito nazionale, dell'Unione Europea o nei mercati internazionali.

Il notevole innalzamento del limite quantitativo annuo, introdotto in sede di conversione del Milleproroghe, da cinque a trenta tonnellate, rende evidente come il legislatore ha voluto escludere dall'adempimento gli operatori più piccoli che non superano la soglia sopra richiamata.

Si ricorda, infine, che è prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste dal provvedimento in esame.